



**C O M U N E D I PISCIOCCA
(Provincia di Salerno)**

n.cronologico generale **387** del **29/10/2018**

SETTORE AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 29/10/2018

Oggetto: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL`ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Ottobre

Premesso che con decreto Sindacale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Settore Amministrativo Demografico del Comune di Pisciotta per gli adempimenti e i procedimenti attinenti l'attività amministrativa del Settore;

Considerato che la dipendente in servizio a tempo indeterminato e part time **Sig.ra Anella Greco** ha presentato richiesta, acquisita al prot. n. 9407 del 24.10.2018, intesa ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/92 art. 33 per l'assistenza al padre;

Vista la copia del verbale della Commissione Medica dell'Asl di Salerno del 26.04.2018 che riconosce, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, la situazione di portatore di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/92) al padre della richiedente;

Richiamato l'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 in base al quale il dipendente pubblico o privato che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa;

Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del

lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguiti dalla Legge;

Preso atto che:

- la precipita certificazione è il presupposto necessario, al dipendente istante, per il riconoscimento del diritto di fruire dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33 della L. 104/92 e s.m.i.;
- della dichiarazione del dipendente circa la sussistenza della condizione di esclusività, in quanto unico soggetto che presta effettivamente assistenza alla persona con handicap grave per cui è fatta richiesta;
- la dipendente è in status lavorativo Part-Time a 27 ore su cinque giorni/settimana, per cui si ritiene di rispettare la precisazione in sentenza di Cassazione n. 22925/2017 pubblicata il 29/09/2017 al “Punto 6.12” della sentenza de qua è dato constatare: “...omissis ... appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto ...omissis)” fino a eventuale nuovo e diverso arresto della cassazione, ovvero fintantoché non interverrà una normativa specifica sul punto, di fonte legale ovvero contrattuale, cui doversi adeguare;
- tale orientamento è stato confermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4069/2018, la quale, infatti, ha ribadito che anche per i dipendenti part time non si applica il riproporzionamento dei tre giorni di permesso, ex legge n. 104/1992, in caso di prestazione per un numero di giornate superiore al 50%;

Verificata, quindi, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'agevolazione in oggetto;

Ritenuto ,pertanto, opportuno riconoscere alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata e dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la normativa di riferimento;

Visto l'art. 109, comma 2, D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DETERMINA

1. Di accogliere, per quanto in premessa specificato, giusta richiesta acquisita al prot. n. 9407 del 24.10.2018, l'istanza prodotta dalla dipendente [REDACTED], in servizio a tempo indeterminato e part time presso questa Amministrazione, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 104/92 e s.m.i., per assistere il familiare portatore di handicap grave;
2. Di riconoscere alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 per l'assistenza al familiare;
3. Di precisare che la dipendente, in caso di accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3 dell'art. 33 L. 104/92;

4. Di comunicare gli estremi del presente provvedimento alla dipendente interessata;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal Responsabile del Servizio mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;
6. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Sono stati espressi i seguenti visti di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito	Data	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il visto
FAVOREVOLE	29/10/2018	FELICIA SATURNO

Il Responsabile del Servizio
FARACCHIO FRANCESCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna divenuta esecutiva.

Pisciotta li 29/10/2018

L'INCARICATO FACENTE FUNZIONE
 DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SATURNO FELICIA